



ProLitteris

Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale

SSA

Società svizzera degli autori

SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SUISSIMAGE

Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive

SWISSPERFORM

Società per i diritti di protezione affini

Tariffa comune 13 2014 – 2019

Utilizzo di diritti non reclamati (Supporti audio e audiovisivi)

Approvata il 19 marzo 2014 dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 108 il 6 giugno 2014.

Società di gestione

SWISSPERFORM

Kasernenstrasse 23, 8004 Zürich, Telefono +41 44 267 70 50, Fax +41 44 267 70 60

<http://www.swissperform.ch>

E-Mail: info@swissperform.ch

A. Oggetto della tariffa

1 Repertori

1.1 La tariffa si riferisce al **diritto d'autore** di

- opere letterarie, opere figurative e di opere fotografiche del repertorio di ProLitteris;
- opere drammatiche e opere drammatico-musicali del repertorio della Società Svizzera degli Autori (SSA);
- opere musicali non teatrali del repertorio di SUIISA;
- opere audiovisive del repertorio di SUISSIMAGE.

1.2 La tariffa si riferisce anche ai **diritti di protezione affini** di

- prestazioni artistiche del repertorio di SWISSPERFORM;
- supporti commerciali audio e audiovisivi del repertorio di SWISSPERFORM;
- programmi radio e televisivi del repertorio di SWISSPERFORM.

1.3 La tariffa non si riferisce agli utilizzi già regolamentati dalla tariffa comune 11 (utilizzo di registrazioni d'archivio degli organismi di diffusione).

1.4 Sono riservati inoltre i diritti sulle opere musicali non teatrali e sui supporti commerciali audio e audiovisivi, nei limiti in cui l'utilizzo non sia già regolato da altre tariffe competenti per l'esecuzione, la proiezione, la trasmissione, la messa a disposizione del pubblico di supporti audio e audiovisivi, in particolare le tariffe A, E, S, T o Y.

2 Clientela

2.1 La concessione di questa tariffa può essere ottenuta da:

- persone e istituzioni, che gestiscono un archivio accessibile al pubblico, per l'utilizzo di diritti non reclamati su supporti audio e audiovisivi dal proprio catalogo;
- terzi, che vogliono utilizzare i diritti non reclamati su supporti audio e audiovisivi che si trovano in dotazione presso un archivio accessibile al pubblico o in un archivio di un organismo di diffusione.

2.2 Autorizzazioni a terzi potranno essere concesse solo se la direzione dell'archivio, che abbia in dotazione supporti audio e audiovisivi, abbia in precedenza dichiarato di mettere a disposizione questi supporti per l'utilizzo in questione.

2.3 Autorizzazioni all'utilizzo di diritti non reclamati potranno essere accordate unicamente dalle società di gestione concessionarie della Confederazione. La concessione di queste autorizzazioni dipenderà dalle condizioni dettate dalla presente tariffa e dal pagamento delle indennità ivi previste.

3 Impiego dei repertori

3.1 La tariffa si riferisce a tutti gli impieghi dei diritti non reclamati nella misura in cui a norma dell'art. 22b LDA siano sottoposti all'obbligo della gestione collettiva. Questa tariffa si riferisce ai diritti sui supporti audio e audiovisivi, prodotti o riprodotti in Svizzera almeno 10 anni prima, che si trovino in archivi aperti al pubblico o negli archivi degli organismi di diffusione, quando siano sconosciuti o introvabili la/il titolare dei relativi diritti d'autore o dei diritti di

protezione affini (art. 22b LDA). La tariffa non è applicabile agli esemplari di riproduzione che abbiano origine unicamente dalla licenza di un produttore straniero di supporti audio e audiovisivo.

- 3.2 Utilizzi che non vengano espressamente contemplati nelle seguenti disposizioni ma che ricadano in tutto, o in parte, nell'ambito dell'applicabilità dell'art. 22b LDA, purché coinvolgano un eventuale vantaggio e scopo presunto dell'avente diritto sconosciuto o introvabile, dovranno essere regolati secondo i principi della gestione d'affari senza mandato (art. 419 ss. CO) come caso singolo. In questo caso i regolamenti seguiranno per analogia a grandi linee le seguenti disposizioni.

B. Autorizzazione / Esenzione

4 Estensione e durata dell'autorizzazione all'utilizzo

- 4.1 Chi voglia utilizzare i diritti non reclamati ai sensi del comma 3.1 dovrà rivolgersi per iscritto a SWISSPERFORM, indicando dettagliatamente i supporti audio e audiovisivi di cui si propone l'utilizzo e la modalità dell'utilizzo stesso.
- 4.2 SWISSPERFORM a sua volta informa della richiesta le altre società di gestione: l'Associazione Svizzera degli Attori teatrali (SBKV), la Cooperativa Svizzera degli Interpreti ed eventuali ulteriori organizzazioni di autrici e autori e di interpreti. Se l'avente diritto risulta sconosciuto anche a queste organizzazioni o non ha lasciato un indirizzo di riferimento, verrà considerato sconosciuta/o, cioè introvabile, ai sensi dell'art. 22b LDA.
- 4.3 SWISSPERFORM tutela i diritti dell'avente diritto sconosciuto o introvabile considerandoli una gestione d'affari senza mandato (art. 419 ss. CO). In caso emergessero indicazioni che l'autorizzazione all'utilizzo non corrispondesse al presunto interesse dell'avente diritto, SWISSPERFORM potrà rifiutare la concessione.
- 4.4 Se l'avente diritto, che ai sensi del comma 4.2 era stato dichiarato sconosciuto o introvabile, si fa vivo presso una società di gestione dopo il rilascio di un'autorizzazione e dichiara di voler di nuovo esercitare autonomamente i propri diritti, la società di gestione disdirà l'autorizzazione al più presto e comunicherà per iscritto all'utilizzatrice/utilizzatore interessata/o l'indirizzo dell'avente diritto. La disdetta non potrà avere valore intempestivo; in particolare potranno essere portati a termine tutti gli utilizzi già cominciati sulla base dell'autorizzazione.
- 4.5 La licenza vale di volta in volta per gli utilizzi richiesti nella domanda. Con la concessione dell'autorizzazione e l'adempimento delle condizioni tariffarie l'utilizzatrice /utilizzatore viene liberata/o da qualsiasi pretesa finanziaria di terzi per l'utilizzo del repertorio regolato con questa tariffa.

C. Società di gestione

5 SWISSPERFORM è rappresentante legale per questa tariffa e funge da sportello pagatore delle seguenti società di gestione:

- PROLITTERIS
- SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI AUTORI (SSA)
- SUISA
- SUISSIMAGE
- SWISSPERFORM

D. Indennità

6 Utilizzi di supporti audio e audiovisivi ottenibili da archivi

6.1 Nei casi in cui l'utilizzo previsto si riferisce a supporti audio e audiovisivi del cui mantenimento e archiviazione a tempo indeterminato si occupi l'archivio in questione, verrà concessa gratuitamente l'autorizzazione per utilizzi interni, per prestazioni artistiche e per renderli accessibili. In questi casi SWISSPERFORM ha diritto a riscuotere una tassa di trattamento di Fr. 50.- per ogni autorizzazione concessa.

6.2 Le seguenti disposizioni valgono per gli utilizzi di tali supporti audio e audiovisivi attraverso terzi.

7 Analogia alle indennità per i diritti previgenti

7.1 Con riferimento alla richiesta di utilizzo di opere o prestazioni protette, alle quali abbiano preso parte più persone e solo una parte degli aventi diritto siano sconosciuti o introvabili, l'indennità verrà perequata al valore delle indennità spettanti ai diritti previgenti. Saranno dunque calcolate sulla base delle circostanze del singolo caso quelle indennità che gli aventi diritto sconosciuti o introvabili avrebbero presumibilmente ottenuto se avessero potuto far valere personalmente i propri diritti.

7.2 Con riferimento alla richiesta di utilizzo di opere o prestazioni protette, i cui aventi diritto siano tutti sconosciuti o introvabili, l'indennità si regolerà secondo l'entità delle indennità che si dovrebbero pagare in casi simili ad aventi diritto conosciuti. Se per gli utilizzi in questione esistono listini, tariffari o altri regolamenti che in linea generale stabiliscono le indennità per l'utilizzo di diritti d'autore o diritti di protezione affini, di norma applicati anche nella pratica professionale svizzera, per la determinazione delle indennità, si dovrà far riferimento ad essi.

7.3 Se si tratta di utilizzi che in casi analoghi vengono autorizzati gratuitamente dagli stessi aventi diritto, anche l'utilizzo di diritti non reclamati soggiacerà alla stessa gratuità. SWISSPERFORM in questi casi ha diritto di richiedere un tassa di trattamento di Fr. 50.- per ogni autorizzazione concessa.

8 Indennità in caso di mancanza di elementi di comparazione

8.1 Se non fosse possibile determinare l'indennità sulla base delle regole di cui ai comma 7.1-7.3, perché non si trova alcun metro di paragone né si tratta di utilizzi di archivio ai sensi del comma 6.1, si applicheranno le seguenti disposizioni.

8.2 L'indennità per l'esecuzione di supporti audio o audiovisivi ammonta a:

- Fr. 45.- per i diritti d'autore per ogni esecuzione/proiezione di un supporto audio o audiovisivo di durata pari o maggiore di 30 minuti, ma con un massimo di Fr. 450.- per un numero illimitato di esecuzioni all'interno dello stesso evento;
- Fr. 15.- per i diritti di protezione affini per ogni esecuzione/proiezione di un supporto audio o audiovisivo di durata pari o maggiore di 30 minuti, ma con un massimo di Fr. 150.- per un numero illimitato di esecuzioni all'interno dello stesso evento;
- Fr. 15.- per i diritti d'autore per ogni esecuzione/proiezione di un supporto audio o audiovisivo di durata minore di 30 minuti, ma con un massimo di Fr. 150.- per un numero illimitato di esecuzioni all'interno dello stesso evento;
- Fr. 5.- per i diritti di protezione affini per ogni esecuzione/proiezione di un supporto audio o audiovisivo di durata minore di 30 minuti, ma con un massimo di Fr. 50.- per un numero illimitato di esecuzioni all'interno dello stesso evento.

8.3 L'indennità per rendere accessibile un supporto audio o audiovisivo ammonta a:

- Fr. 15.-/minuto della durata dell'opera per i diritti d'autore;
- Fr. 5.- /minuto della durata dell'esibizione per i diritti di protezione affini.

8.4 L'indennità per la trasmissione di supporti audio e audiovisivi ammonta a:

- Fr. 30.- per ogni minuto di trasmissione radio per i diritti d'autore;
- Fr. 10.- per ogni minuto di trasmissione radio per i diritti di protezione affini;
- Fr. 45.- per ogni minuto di trasmissione TV per i diritti d'autore;
- Fr. 15.- per ogni minuto di trasmissione TV per i diritti di protezione affini.

9. Creazione di opere di seconda mano

9.1 L'indennità per il diritto di utilizzare parti di supporti audio e audiovisivi per la creazione di opere di seconda mano ammonta a:

- Fr. 150.- per ogni minuto di utilizzo per i diritti d'autore;
- Fr. 50.- per ogni minuto di utilizzo per i diritti di protezione affini.

9.2 Riguardo all'impiego di parti di supporti audio e audiovisivi per la creazione di opere derivate non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6 – 8.

10 Disposizioni ulteriori

10.1 Le indennità di cui ai commi 6 e 7 devono essere raddoppiate se l'organizzatrice / l'organizzatore fornisce dati intenzionalmente o negligenemente errati o lacunosi. Rimane la riserva di contestare il risarcimento di un eventuale danno che ne possa essere derivato.

10.2 L'indennità ammonta a un minimo di Fr. 50.- per ogni autorizzazione concessa.

E. Imposta sul valore aggiunto

11 L'ammontare delle indennità previsto in questa tariffa è da considerare al netto di IVA. Nella misura in cui debba essere calcolata l'IVA sulla base di una cogente e obiettiva necessità

fiscale o l'esercizio di un diritto di voto, questa verrà addebitata ai clienti nella misura dell'aliquota in vigore al momento (attualmente: aliquota normale 8,0% / ridotta 2,5%).

F. Conteggio

- 12 Almeno 4 settimane prima del previsto utilizzo l'organizzatrice/organizzatore dovrà richiedere a SWISSPERFORM un'autorizzazione e fornire contestualmente tutte le indicazioni necessarie al conteggio dell'indennità. Se i dati fossero disponibili solo posteriormente, il termine ultimo per comunicarli è di 30 giorni dopo la fine dell'utilizzo o secondo le scadenze riportate nell'autorizzazione.
- 13 SWISSPERFORM può richiedere giustificativi che consentano un controllo dei dati elaborati.
- 14 Se i dati o i giustificativi non venissero inoltrati neanche dopo i termini di una proroga concessa in un sollecito scritto, SWISSPERFORM potrà esperire una stima dei dati ed emettere su questa base una fattura o, in casi eccezionali, revocare l'autorizzazione.
- 15 Nel caso sia stata inviata una fattura elaborata sulla base di una stima, l'utilizzatrice/utilizzatore ha diritto, entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio stimato, di inviare i dati. Se questi vengono accettati, l'indennità verrà calcolata sulla base dei dati inviati con una maggiorazione del 10%. Altrimenti varrà l'indennità calcolata sulla base della stima.

G. Pagamenti

- 16 Le indennità devono essere pagate a SWISSPERFORM entro 30 giorni.
- 17 SWISSPERFORM può richiedere garanzie dalle organizzatrici/dagli organizzatori che non abbiano ancora pagato crediti scaduti di precedenti autorizzazioni o che altrimenti non abbiano in precedenza ottemperato ai propri obblighi nei termini previsti.

H. Durata di validità

- 18 Questa tariffa entra in vigore il 1° ottobre ed è valida fino al 30 settembre 2019. Successivamente, il periodo di validità si rinnova automaticamente di un ulteriore anno. Sia durante il periodo di validità convenuto sia durante quello prorogato, uno dei partner delle trattative può inoltrare per iscritto entro il 1° marzo la richiesta di nuove trattative; in questo caso la tariffa scade alla fine dell'anno successivo.
- 19 Se entro il termine utile sono state richieste nuove trattative e, nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata fino all'entrata in vigore della tariffa successiva.